



STATUTO



SALVO D'ACQUISTO
VICE BRIGADIERE DEI CARABINIERI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 1 – Costituzione

È costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa, di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 04 dicembre 1997, n° 460, denominata **Centro Studi “M.O.V.M. Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto” ONLUS**, con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana Nord-Ovest n. 3414. La ONLUS è apolitica e non ha finalità di lucro.

Art. 2 – Scopi della ONLUS

La ONLUS non ha fini di lucro. Le attività che intende svolgere sono: Assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, beneficenza, istruzione, **formazione**, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. L’organizzazione ha anche lo scopo di favorire il confronto moderato e costruttivo a beneficio della collettività diffusa, dando vita a progetti, anche in collaborazione con i settori maggiormente referenziati della nostra società civile (Associazioni di volontariato, Università, Chiesa, Istituzioni, Enti locali, Scuola, Distretti socio sanitari, ecc.), atti a promuovere idonei mezzi di analisi della società e della cultura in continua trasformazione (società multiculturale, famiglia allargata, inquinamento ambientale, ecc.), tramite dibattiti, incontri, l’organizzazione di biblioteche anche di tipo multimediale, di mostre e seminari. La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. La ONLUS comunicherà l’oggetto della propria attività entro giorni trenta alla Direzione Regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita di qualità di ONLUS.

Art. 2 Modificazione dello Statuto

1. Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’associazione.
2. Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci riunita in via straordinaria.

Art. 3 - Durata e scioglimento

1. La durata dell’associazione e delle cariche è stabilita a tempo indeterminato.
- 2.1. Perdita della personalità giuridica eventualmente acquisita a seguito del riconoscimento concesso con decreto dal Presidente della Repubblica;

2.2. il verificarsi di altra ipotesi prevista da norme di legge;

Art. 4 - Carattere dell'associazione

- 1. L'associazione ha carattere volontario, non ha fini di lucro e non può distribuire utili, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.**
2. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nelle finalità o complementari nei campi di attività.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

1. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve e lungo termine, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della associazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario o comunque posseduti;
3. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
4. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni (**Università**), pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alle finalità statutarie della associazione medesima; l'associazione potrà altresì, ove lo ritenga opportuno, provvedere, da sola od in concorso con terzi, alla costituzione degli organismi anzidetti;
5. promuovere attività di carattere nello specifico settore socio-sanitario a beneficio delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari;
- 6. realizzare attività formative a favore dei soci da utilizzare nella propria associazione.**

Art. 6 - Soci

1. Sono Soci fondatori e componenti del comitato direttivo quelli che sottoscrivono il presente statuto che indicano all'unanimità, fin da adesso, **il Presidente** nella persona di **Antonio Rizzo**, **il Direttore** nella persona di **Calogero Di Carlo**, il Coordinatore esecutivo dei servizi nella persona di Orazio Di Martino, il vice direttore nella persona di Enrico Bonavita, componenti del C.D. nelle persone di Salvatore Fiducia e Giuseppe Terenzio, nonchè tutti coloro che ne faranno richiesta e la cui domanda di adesione sarà accolta dal comitato.
2. I soci di norma svolgono attività non retribuita e con il solo rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzazione del Comitato Direttivo; comunque, a secondo delle necessità organizzative, il Comitato Direttivo

- provvederà ad affidare incarichi retribuiti.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
 4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato. E' esclusa la temporaneità. La partecipazione del socio alla vita associativa viene meno solo nei casi previsti dall'art. 6, comma 4 del presente Statuto.

Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Comitato;
 - il Presidente;
 - il Direttore;
 - il Vice Direttore
 - il Presidente Onorario;
 - il Coordinatore Esecutivo dei Servizi;
 - il Collegio dei revisori dei conti;
 - il Collegio dei garanti.

Art. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax- e-mail con assicurazione di ricevuta).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla

- convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
 6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti;
 7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 10 - Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da 6 membri (compreso il presidente, il Direttore ed il coordinatore esecutivo dei servizi) che sottoscrivono il presente statuto anche quali soci fondatori e componenti del comitato medesimo. Esso può cooptare altri 6 membri, in qualità di esperti interni e 6 membri, in qualità di membri esterni. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni mese.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, dal direttore o dal coordinatore esecutivo dei servizi, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail con assicurazione di ricevuta).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 6 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 13 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato deve nominare un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
7. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:
 - assumere il personale;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e ordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente o dal coordinatore esecutivo dei servizi per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 11 - Presidente

1. Il presidente è anche presidente dell'assemblea e del comitato.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 19 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 9 e 10, comma 4 e 7, co.4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. Può nominare soci onorari, personaggi del mondo accademico e delle Istituzioni che si sono distinti durante la loro carriera professionale, sottoponendo la nomina a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Direttore.

Art. 12 – Presidente Onorario

Il comitato direttivo ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario della ONLUS, scegliendolo tra le persone che si sono distinte per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare mediante invito, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato.

Art. 13 – Il Direttore

1. Il Direttore coadiuva e sostituisce il presidente, con pieni poteri di cui all'art.11, e affianca il coordinatore esecutivo dei servizi nel predisporre il bilancio ed ha i seguenti compiti:
 - promozione di contatti con le altre associazioni o altri centri studi al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - cura le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal centro studi;
 - valuta e propone le iniziative riservate ai soci (concorsi a premi, borse di studio, distribuzione opuscoli, proiezioni di films, rappresentazioni teatrali, ecc.), proposte da enti e associazioni pubbliche o private ed attinenti alla loro competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori;
 - esprime il suo assenso per l'utilizzazione degli uffici e delle attrezzature per attività che realizzino la funzione dell'associazione come centro di promozione culturale, sociale e civica;

- dispone l'eventuale acquisto di testi di carattere formativo, di cui sia stata consigliata o suggerita la lettura dal comitato direttivo;
- propone la realizzazione di progetti tesi alla crescita culturale dei soci;
- propone, per l'approvazione da parte del comitato direttivo, gli accordi con altre associazioni relative ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, ed è delegato, di volta in volta, alla relativa stipula, congiuntamente al coordinatore esecutivo dei servizi;
- è a capo del personale.

Art. 14 – Il Vice Direttore

- Il vice direttore, sostituisce il direttore in caso di assenza con gli stessi poteri di cui all'art.13.

Art. 15 – Il Coordinatore esecutivo dei servizi

1. Il coordinatore esecutivo dei servizi ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- propone la realizzazione di progetti tesi alla crescita culturale dei soci;
- esprime il suo assenso, assieme al direttore, per l'utilizzazione degli uffici e delle attrezzature per attività che realizzino la funzione dell'associazione come centro di promozione culturale, sociale e civica;
- dispone, assieme al direttore, l'eventuale acquisto di testi di carattere formativo, di cui sia stata consigliata o suggerita la lettura dal comitato direttivo;
- propone, per l'approvazione da parte del comitato direttivo, gli accordi con altre associazioni relative ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, ed è delegato, di volta in volta, alla relativa stipula, congiuntamente al Direttore;

Art. 16 – Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio effettuerà controlli periodici sulla tenuta dei conti dell'organizzazione in aderenza alla normativa civilistica in materia, comunicandone l'esito e le eventuali osservazioni al Presidente del Comitato Direttivo.

Art. 17 – Collegio dei garanti

Si attiverà su segnalazione del Presidente del Comitato Direttivo a dirimere controversie tra soci ed emettere un suo parere utile per l'adozione di quei provvedimenti statutari che lo stesso Comitato Direttivo dovrà adottare al fine di risolvere il contenzioso.

Art. 18 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, della Regione, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto bancario denominato "Intesa - SanPaolo" con sede all'interno del Comando Regione Carabinieri Sicilia di Palermo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del coordinatore esecutivo dei servizi o del Direttore.

Art. 19 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata in Euro 50,00. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione.

Art. 20 - Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
 - (4) Il decreto legislativo sulle Onlus (460/97) stabilisce l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Esso è documento unitario composto formalmente da due parti: stato patrimoniale e conto profitti e perdite o conto economico. Il rendiconto è in sostanza, una serie ordinata di valori in dare e in avere. La chiusura di esso non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare

esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Corre, infine, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre O.N.L.U.S., sentito l'organismo di controllo di cui all'art. della legge 662/96.

Art. 23- Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Palermo li 06 settembre 2008

STATUTO